

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

25.4.2006

PE 372.150v01-00

## **EMENDAMENTI 175-256**

**Progetto di relazione  
di Carlos Coelho**

**(PE 365.022v01-00)**

Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Proposta di decisione (COM(2005)0230 – C6-0301/2005 – 2005/0103(CNS))

---

## **Progetto di risoluzione legislativa**

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 175  
Visto 4 bis (nuovo)

- *visti il parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 19 ottobre 2005, e il parere del Gruppo di lavoro ex articolo 29 sulla protezione dei dati, del 25 novembre 2005,*

Or. de

### *Motivazione*

*L'emendamento pone in evidenza la protezione dei dati e richiama l'attenzione su due pareri che, in molti punti, servono da riferimento per gli emendamenti.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 176  
Paragrafo 4 bis (nuovo)

**4 bis.** *chiede al Consiglio di provvedere a che la presente decisione divenga d'applicazione solo dopo l'entrata in vigore la decisione quadro 2005/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;*

Or. de

*Motivazione*

*È estremamente importante che la sopraccitata decisione quadro sia già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente decisione, così da garantire un livello di protezione elevato anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conservati nel SIS II nel quadro del terzo pilastro.*

### **Proposta di decisione**

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 177  
Considerando 5

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie nel campo penale

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie nel campo penale ***e ad applicare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea in materia di libera circolazione delle persone.***

Or. en

*Motivazione*

*Il titolo IV della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea si riferisce ai visti, all'asilo, all'immigrazione e ad altre politiche connesse alla libera*

*circolazione delle persone e dovrebbe quindi essere inserito nella proposta.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 178

Considerando 5

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che ***contribuisce a mantenere*** un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri ***appoggiando la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie nel campo penale.***

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che ***garantisce*** un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri.

Or. de

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 179

Considerando 6

(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II e fissare regole sul suo esercizio e uso e sulle competenze, anche in relazione alla struttura tecnica e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II e fissare regole sul suo esercizio e uso e sulle competenze, anche in relazione alla struttura tecnica, ***ad un elevato livello di sicurezza*** e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

Or. en

*Motivazione*

*La gestione di una banca dati di questo genere richiede chiari orientamenti al fine di garantirne un funzionamento sicuro. È quindi necessario determinare le competenze.*

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 180

Considerando 7

(7) Le spese occasionate dall'esercizio del SIS II devono essere a carico del bilancio dell'Unione europea.

(7) Le spese occasionate dall'esercizio del SIS II devono essere a carico del bilancio dell'Unione europea. ***Se gli Stati membri decidono tuttavia di ricorrere alla possibilità di creare copie nazionali, devono farsi carico dei relativi costi.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 181

Considerando 8

(8) È ***opportuno*** redigere un manuale di regole precise sullo scambio di informazioni supplementari relative alla linea di condotta richiesta con la segnalazione. Tale scambio di informazioni dovrebbe competere alle autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

(8) È ***necessario*** redigere un manuale di regole precise sullo scambio di informazioni supplementari relative alla linea di condotta richiesta con la segnalazione. Tale scambio di informazioni dovrebbe competere alle autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 182

Considerando 9

(9) ***La*** Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

(9) ***Per un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, la*** Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 183

Considerando 9

(9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

(9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività. ***I dati inseriti nell'attuale SIS potranno essere trasferiti nel nuovo sistema solo successivamente ad una verifica dell'attuale sistema e dell'integrità dei dati in esso contenuti.***

Or. en

*Motivazione*

*I vecchi dati dovrebbero essere controllati e sottoposti a verifica prima di essere trasferiti nella nuova banca dati, per garantire che non siano trasferite informazioni false o inaffidabili.*

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 184

Considerando 9 bis (nuovo)

***(9 bis) Trascorso il periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, la gestione operativa dovrà essere affidata ad un'agenzia europea per la gestione operativa di sistemi informatizzati su vasta scala.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 185

Considerando 13

(13) ***È opportuno*** fissare, per ciascuna categoria di segnalazione, un termine di conservazione massimo ***che possa essere superato soltanto se necessario e***

(13) ***Occorre*** fissare, per ciascuna categoria di segnalazione, un termine di conservazione massimo. In linea generale, le segnalazioni devono essere cancellate dal SIS II non

**proporzionato rispetto allo scopo della segnalazione.** In linea generale, le segnalazioni devono essere cancellate dal SIS II non appena sia eseguita la linea di condotta richiesta con la segnalazione.

appena sia eseguita la linea di condotta richiesta con la segnalazione.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 186  
Considerando 14

(14) Occorre contemplare la possibilità che siano conservate nel SIS II, per un termine massimo di 10 anni, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell'arresto e della consegna ovvero dell'extradizione, delle persone ricercate per garantirne la tutela o prevenire minacce **e delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario**, in considerazione dell'importanza di queste segnalazioni per il mantenimento della sicurezza pubblica nello spazio Schengen.

(14) Occorre contemplare la possibilità che siano conservate nel SIS II, per un termine massimo di 10 anni, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell'arresto e della consegna ovvero dell'extradizione **e** delle persone ricercate per garantirne la tutela o prevenire minacce, in considerazione dell'importanza di queste segnalazioni per il mantenimento della sicurezza pubblica nello spazio Schengen.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 187  
Considerando 14

(14) Occorre contemplare la possibilità che siano conservate nel SIS II, per un termine massimo di **10 anni**, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell'arresto e della consegna ovvero dell'extradizione, delle persone ricercate per garantirne la tutela o prevenire minacce e delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario, in considerazione dell'importanza di queste segnalazioni per il mantenimento della sicurezza pubblica nello spazio Schengen.

(14) Occorre contemplare la possibilità che siano conservate nel SIS II, per un termine massimo di **3 anni**, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell'arresto e della consegna ovvero dell'extradizione, delle persone ricercate per garantirne la tutela o prevenire minacce e delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario, in considerazione dell'importanza di queste segnalazioni per il mantenimento della sicurezza pubblica nello spazio Schengen.

Or. de

### Motivazione

*Il sistema attuale prevede che i dati siano conservati per tre anni (articolo 112 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen). Poiché la Commissione non motiva in alcun modo la necessità di conservare più a lungo le segnalazioni nel sistema, è dunque opportuno mantenere l'attuale periodo di tre anni.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 188

Considerando 15

(15) Il SIS II, **per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve permettere il trattamento dei dati biometrici. Analogamente, il SIS II** deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

(15) Il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

Or. de

### Motivazione

*Si veda la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e).*

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 189

Considerando 15

(15) Il SIS II, per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve permettere il trattamento dei dati biometrici. Analogamente, il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere

(15) Il SIS II, per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve permettere il trattamento dei dati biometrici. ***I dati biometrici non possono tuttavia essere utilizzati come strumento di ricerca.*** Analogamente, il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso

lecitamente elaborati.

dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 190  
Considerando 17

(17) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni ***fra due o più segnalazioni*** da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

(17) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 191  
Considerando 18

(18) ***È opportuno intensificare la cooperazione fra l'Unione europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria promuovendo lo scambio efficiente delle informazioni.*** I dati personali trasferiti dal SIS II a terzi devono godere di un ***adeguato*** livello di protezione da parte di detti terzi, garantito mediante accordo.

(18) I dati personali trasferiti dal SIS II a terzi devono godere di un ***elevato*** livello di protezione da parte di detti terzi, garantito mediante accordo.

Or. en



Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 192  
Considerando 18 bis (nuovo)

***(18 bis) Il SIS II potrà essere collegato ad altre banche dati solo quando sia stata effettuata un'analisi completa in materia di sicurezza.***

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 193  
Considerando 19

***(19) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. L'articolo 9 della citata convenzione stabilisce le eccezioni e restrizioni all'esercizio dei diritti e agli obblighi da quella previsti, entro certi limiti. È opportuno che i dati personali elaborati ai fini dell'attuazione della presente decisione siano protetti secondo i principi enunciati nella convenzione. Laddove necessario, la presente decisione dovrà integrare o precisare i principi della convenzione.***

***(19) Il trattamento dei dati personali nell'ambito della presente decisione è conforme alla decisione quadro 2005/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. È dunque necessario che la decisione chiave sia già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente decisione.***

Or. de

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento volto a introdurre un nuovo paragrafo 4 bis nel progetto di risoluzione legislativa.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 194  
Considerando 22

(22) Le autorità di controllo nazionali indipendenti monitorano la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (garante europeo della protezione dei dati) controlla le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione.

(22) Le autorità di controllo nazionali indipendenti monitorano la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (garante europeo della protezione dei dati) controlla le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione. ***Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati operano in stretta cooperazione.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Poiché vi saranno questioni con ripercussioni su ambedue i livelli, è opportuno che le due autorità competenti cooperino.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 195  
Considerando 29

(29) Occorre stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS a norma della convenzione Schengen che saranno trasferite al SIS II, ovvero alle segnalazioni effettuate nel SIS II in una fase transitoria precedente la piena applicabilità di tutte le disposizioni della presente decisione. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non avranno esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

(29) Occorre stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS a norma della convenzione Schengen che saranno trasferite al SIS II, ovvero alle segnalazioni effettuate nel SIS II in una fase transitoria precedente la piena applicabilità di tutte le disposizioni della presente decisione. ***Tali segnalazioni potranno essere inserite nel SIS II solo se può esserne garantita l'integrità.*** È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non avranno esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. ***Le segnalazioni che risultino essere incompatibili dovranno essere cancellate.***

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 196  
Considerando 29 bis (nuovo)

***(29 bis) Onde garantire il corretto funzionamento del SIS II, è opportuno effettuare una verifica dell'attuale SIS tenendo conto della sicurezza così come dell'integrità delle informazioni e delle segnalazioni custodite dal sistema, del sistema tecnico in quanto tale, dell'infrastruttura di comunicazione con i punti di accesso nazionali, etc. Occorre tenere conto dei risultati di tale verifica prima di attivare il SIS II.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 197  
Considerando 29 ter (nuovo)

***(29 ter) Occorre elaborare un piano di sicurezza globale per il SIS II prima di attivare tale sistema. Il piano dovrà tener conto degli aspetti sia fisici che comportamentali connessi alla sicurezza del sistema a livello nazionale ed europeo. Il piano dovrà fornire un quadro chiaro delle competenze di tutte le persone interessate ad ogni livello.***

Or. en

*Motivazione*

*Effettuare un'analisi di vasto respiro della sicurezza implica, oltre che assicurare la sicurezza tecnica del sistema, anche analizzare il comportamento delle persone che gestiscono il sistema stesso.*

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 198  
Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni per **il controllo di persone e oggetti**.

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni per **le finalità stabilite dalla presente decisione**.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 199  
Articolo 1, paragrafo 2

2. **Il SIS II contribuisce a mantenere** un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri.

2. **Scopo del SIS II è quello di garantire** un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri.

Or. de

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 200  
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il SIS II contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri.

2. Il SIS II contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri **e ad applicare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea in materia di libera circolazione delle persone**.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 201  
Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente decisione contempla anche disposizioni circa la struttura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità.

2. La presente decisione contempla anche disposizioni circa la struttura tecnica **e di sicurezza** del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità **dell'integrità del sistema.**

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 202  
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) di **uno o due punti** d'accesso **definiti** da ciascuno Stato membro (di seguito "NI-SIS");

b) di **un punto** d'accesso **definito** da ciascuno Stato membro (di seguito "NI-SIS");

Or. de

*Motivazione*

*Fintanto che non saranno presentate argomentazioni convincenti circa la necessità di disporre di due punti d'accesso, si dovrebbe prevedere un unico punto d'accesso, in modo da contenere il rischio di possibili abusi (parere del Garante europeo della protezione dei dati, pag. 21).*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 203  
Articolo 4, paragrafo 2

2. I sistemi nazionali degli Stati membri (di seguito "NS") sono connessi al SIS II attraverso i NI-SIS.

2. I sistemi nazionali degli Stati membri (di seguito "NS") sono connessi al SIS II attraverso i NI-SIS. **Il sistema di comunicazione necessiterà di tutti i protocolli di sicurezza delineati nel piano di sicurezza globale del SIS II.**

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 204  
Articolo 4 bis (nuovo)

***Articolo 4 bis***

***Ubicazione***

***In conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano un regolamento che stabilisce l'ubicazione del principale sistema centrale d'informazione Schengen nonché l'ubicazione del sistema di riserva.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 205  
Articolo 4 bis (nuovo)

***Articolo 4 bis***

***L'agenzia europea per la gestione operativa del SIS II stabilirà l'ubicazione del CS-SIS e del relativo sistema di riserva.***

Or. en

***Motivazione***

***Non appena sarà stata definita la gestione operativa, occorrerà stabilire l'ubicazione del CS-SIS e del relativo sistema di riserva. L'Agenzia europea dovrebbe avere la facoltà di decidere in merito alla migliore ubicazione possibile.***

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 206  
Articolo 6

Ciascuno Stato membro è responsabile per

Ciascuno Stato membro ***istituisce ed è***

l'esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II.

responsabile per l'esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II. ***Ciascuno Stato membro attua gli orientamenti previsti dal piano di sicurezza globale.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 207  
Articolo 7, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma della presente decisione.

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio ***nazionale SIS II, sotto la sua chiara responsabilità, che avrà la responsabilità centrale del sistema nazionale, sarà competente per il corretto funzionamento e per la sicurezza del sistema nazionale e sarà*** incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma della presente decisione.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 208  
Articolo 9, paragrafo 2

2. ***Se rilevante, gli*** Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

2. ***Gli*** Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 209  
Articolo 9, paragrafo 3

3. ***Se rilevante, gli*** Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS.

3. ***Gli*** Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 210  
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità che hanno accesso ai dati figuranti nella copia possano esclusivamente visualizzare le informazioni, le segnalazioni e i collegamenti che hanno diritto di visualizzare.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 211  
Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo)

***3 ter. Gli Stati membri tengono un registro dettagliato di chi accede alle copie, del numero delle copie esistenti e della loro ubicazione.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 212  
Articolo 10

Sicurezza ***e riservatezza***

Sicurezza

***-1. Gli Stati attuano membri gli orientamenti di sicurezza adottati nel piano di sicurezza comune di cui al paragrafo 1.***



1. Gli Stati membri che hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II adottano le necessarie misure per:

- a) impedire l'accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative ai NI-SIS e agli NS (controlli all'ingresso delle installazioni);
- b) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati);
- c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati SIS II nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo della trasmissione);
- d) garantire la possibilità di verificare e stabilire *a posteriori* quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);
- e) impedire il trattamento non autorizzato dei dati SIS II negli NS e qualunque modifica o cancellazione non autorizzata dei dati SIS II immessi negli NS (controllo

**1. Il piano di sicurezza comune comprende le misure che gli Stati membri, quando accedono ai dati elaborati nel SIS II, devono adottare per:**

**- a) proteggere fisicamente l'infrastruttura e i siti dei punti di accesso (NI-SIS), nonché l'infrastruttura di comunicazione tra l'NI-SIS e il CS-SIS;**

**- a bis) garantire un livello permanente di sicurezza controllando ed avendo un quadro chiaro di chi è responsabile per la sicurezza, tramite la nomina di un gestore per la sicurezza che determini i rischi, un gestore dell'informazione che effettui la verifica dell'integrità dei dati, nonché un gestore di rete responsabile della rete sicura e dell'infrastruttura delle comunicazioni. Tali gestori sono responsabili dinanzi agli Stati membri.**

- a) impedire l'accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative ai NI-SIS e agli NS (controlli all'ingresso **e all'interno** delle installazioni);
- b) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati);
- c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati SIS II **durante la trasmissione di dati e** nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo della trasmissione);
- d) garantire la possibilità di verificare e stabilire *a posteriori* quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati)
- e) impedire il trattamento non autorizzato dei dati SIS II negli NS e qualunque modifica o cancellazione non autorizzata dei dati SIS II immessi negli NS (controllo

dell'immissione dei dati);

dell'immissione dei dati), **concedendo l'accesso solo al personale debitamente autorizzato che sia titolare di identità di utente individuali e uniche nonché di parole d'ordine riservate;**

**e bis) garantire che tutte le autorità aventi diritto di accesso al SIS II sviluppino profili del personale autorizzato ad accedere ai locali o al SIS II stesso e mantengano un elenco aggiornato di detto personale, da mettere a disposizione delle autorità di controllo nazionali;**

f) provvedere affinché le persone autorizzate che utilizzano gli NS accedano soltanto ai dati SIS II di loro competenza (controllo dell'accesso);

f) provvedere affinché le persone autorizzate che utilizzano gli NS accedano soltanto ai dati SIS II di loro competenza (controllo dell'accesso);

g) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali autorità possono essere trasmessi i dati SIS II immessi negli NS mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

g) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali autorità possono essere trasmessi i dati SIS II immessi negli NS mediante apparecchiature di trasmissione di dati **utilizzando tecniche di criptaggio** (controllo della trasmissione);

h) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza **di cui al presente paragrafo** (autocontrollo).

h) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza (autocontrollo).

**2. Gli Stati membri prendono misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per garantire la sicurezza e la riservatezza degli scambi e del successivo trattamento delle informazioni supplementari.**

**3. Il segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente si applica a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II o con le informazioni supplementari. L'obbligo di riservatezza vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.**

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 213  
Articolo 10 bis (nuovo)

***Articolo 10 bis***

***Riservatezza***

***1. Il segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente si applica a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II o con le informazioni supplementari.***

***2. L'obbligo di riservatezza vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.***

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 214  
Articolo 10, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

***h bis) garantire, in caso di interruzione del sistema, il recupero immediato dei dati e l'integrità di quelli già registrati.***

Or. de

***Motivazione***

*È necessario adottare disposizioni anche per le emergenze tecniche. Poiché non è possibile escludere interruzioni del sistema, è indispensabile prendere provvedimenti per far fronte a una simile eventualità (cfr. il parere del 23 giugno 2005 del Gruppo di lavoro ex articolo 29 sulla protezione dei dati relativo al VIS, pag. 22).*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 215  
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti gli scambi di dati **con il SIS II e della loro successiva elaborazione**, per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati.

1. Ogni Stato membro tiene un registro di **chiunque abbia avuto accesso ai dati inseriti nel SIS II e di** tutti gli scambi di dati con **esso**, per monitorare la liceità del trattamento, **effettuare la verifica interna** e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati. **Gli Stati membri che utilizzano copie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o copie di cui all'articolo 42 tengono, per gli stessi fini, un registro di qualsiasi eventuale trattamento di dati SIS II nell'ambito di tali copie.**

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 216  
Articolo 11, paragrafo 2

2. I registri riportano in particolare la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, **i** dati trasmessi, il nome dell'autorità competente e quello **del responsabile del** trattamento.

2. I registri riportano in particolare **la sequenza delle segnalazioni**, la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, **il riferimento ai** dati trasmessi, il nome dell'autorità competente e quello **di chi effettua il** trattamento.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 217  
Articolo 11, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorso un anno** viene cancellato, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorsi due anni** viene cancellato, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 218  
Articolo 11, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorso un anno*** viene cancellato, ***salvo che non*** sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorsi tre anni dalla cancellazione delle segnalazione cui è correlato***, viene cancellato ***anch'esso***. ***Il registro può essere conservato per un periodo più lungo qualora ciò*** sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. de

*Motivazione*

*In relazione all'emendamento presentato dal relatore all'articolo 11, paragrafo 3, della proposta di decisione, è opportuno fissare un periodo vincolante di tre anni per la conservazione dei registri, periodo che appare adeguato in considerazione dell'importanza dei registri ai fini della verifica della regolarità dell'accesso ai dati, e quindi anche della protezione giuridica dei soggetti interessati.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 219  
Articolo 11, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Ogni autorità con diritto di accesso al SIS II si dota di una struttura di controllo interno per garantire il pieno rispetto della presente decisione. Ogni autorità riferisce regolarmente all'autorità di controllo nazionale.***

Or. en

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 220  
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II.

***1. Per un periodo transitorio di 3 anni successivamente all'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione è***

responsabile della gestione operativa del SIS II, *sino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. XX/XXXX che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa di sistemi informatizzati su vasta scala.*

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 221  
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II.

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II *e, segnatamente, di garantire un'agevole transizione dal sistema attuale al nuovo sistema. I dati inseriti nell'attuale SIS possono essere trasferiti nel nuovo sistema solo successivamente ad una verifica dell'attuale sistema e dell'integrità dei dati in esso contenuti.*

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 222  
Articolo 13

*Per l'esercizio del SIS II la Commissione applica l'articolo 10, mutatis mutandis.*

**1. La Commissione sviluppa un piano di sicurezza comune per il sistema SIS II. Tale piano di sicurezza prevede obblighi sia per gli Stati membri che per la Commissione europea.**

**2. La Commissione comunica agli Stati membri gli specifici orientamenti in materia di sicurezza e ne garantisce la piena applicazione.**

**3. Il piano di sicurezza comune include le misure che la Commissione deve adottare per:**

**a) proteggere fisicamente l'infrastruttura e il sito del C-SIS e l'infrastruttura di comunicazione tra NI-SIS e C-SIS;**

**b) garantire un livello permanente di sicurezza controllando e disponendo di informazioni chiare per quanto riguarda chi è responsabile della sicurezza grazie alla nomina di un gestore per la sicurezza che determini i rischi, di un gestore dell'informazione che effettui la verifica dell'integrità dei dati nonché di un gestore di rete, incaricato della rete sicura e dell'infrastruttura delle comunicazioni; la Commissione potrà considerare responsabili tali dirigenti, ma si farà carico della responsabilità finale;**

**c) impedire l'accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative al C-SIS (controlli all'ingresso e all'interno delle installazioni);**

**d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati);**

**e) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati C-SIS durante la trasmissione di dati e nelle trasmissioni fra i N-SIS e il C-SIS (controllo della trasmissione);**

*f) garantire l'accesso al C-SIS solo al personale debitamente autorizzato che disponga di identità di utente individuali ed uniche e di parole d'ordine riservate;*

*g) sviluppare profili di personale autorizzato ad accedere o alle strutture o al sistema C-SIS stesso. Un elenco aggiornato verrà conservato e reso disponibile al garante europeo della protezione dei dati;*

*h) assicurare che le persone autorizzate abbiano accesso soltanto al sistema C-SIS e non ai dati stessi (controllo dell'accesso);*

*j) garantire che i flussi di dati sulla rete siano criptati;*

*k) controllare l'efficacia della sicurezza (autocontrollo).*

*4. Il piano di sicurezza comune comprende tutte le disposizioni di cui all'articolo 10.*

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 223  
Articolo 13 bis (nuovo)

*Articolo 13 bis*

*Riservatezza*

*1. Il segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente si applica a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II o con le informazioni supplementari.*

*2. L'obbligo di riservatezza vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.*

Or. en



Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 224  
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorso un anno** dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato, viene cancellato anch'esso, **salvo che non** sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorsi tre anni** dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato, viene cancellato anch'esso. **Il registro può essere conservato per un periodo più lungo qualora ciò** sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 11, paragrafo 3.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 225  
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorso un anno** dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato, viene cancellato anch'esso, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorsi due anni** dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato, viene cancellato anch'esso, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 226  
Articolo 18, paragrafo 2

2. L'ufficio europeo di polizia (Europol) ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni a scopo di arresto, **in quanto necessari** all'assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione del 26 luglio 1995

2. L'ufficio europeo di polizia (Europol) ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni a scopo di arresto **per procedere in tal senso, quando e nella misura in cui ciò sia necessario**

che istituisce un ufficio europeo di polizia ("convenzione Europol").

all'assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia ("convenzione Europol").

Or. de

*Motivazione*

*Si tratta del principio della pertinenza: è necessario garantire che l'Europol abbia accesso soltanto ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui necessita per l'assolvimento dei propri compiti a norma della "convenzione Europol". L'emendamento intende precisare tale aspetto.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 227  
Articolo 18, paragrafo 3

3. Eurojust ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni a scopo di arresto e ai dati di cui agli articoli 16 e 17, **in quanto necessari** all'assolvimento dei suoi compiti a norma della decisione 2002/187/GAI.

3. Eurojust ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni a scopo di arresto e ai dati di cui agli articoli 16 e 17 **per procedere in tal senso, quando e nella misura in cui ciò sia necessario** all'assolvimento dei suoi compiti a norma della decisione 2002/187/GAI.

Or. de

*Motivazione*

*Si tratta del principio della pertinenza: è necessario garantire che Eurojust abbia accesso soltanto ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui necessita per l'assolvimento dei propri compiti a norma della decisione 2002/187/GAI. L'emendamento intende precisare tale aspetto.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 228  
Articolo 19, paragrafo 2

2. Le segnalazioni a scopo di arresto e i dati complementari di cui agli articoli 16 e 17 sono cancellati automaticamente allo scadere di **10 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Lo** Stato membro che ha **inserito i dati nel SIS**

2. Le segnalazioni a scopo di arresto e i dati complementari di cui agli articoli 16 e 17 sono cancellati automaticamente allo scadere di **3 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Se, scaduto tale termine di 3 anni, le condizioni**

*Il può decidere di conservarli nel sistema in quanto necessari agli scopi per i quali erano stati introdotti.*

*di cui all'articolo 15 continuano a rimanere valide, lo Stato membro che ha originariamente disposto la segnalazione dispone una nuova segnalazione.*

Or. de

#### Motivazione

*Poiché la Commissione non fornisce alcuna spiegazione quanto al motivo per cui le segnalazioni dovrebbero rimanere registrate nel sistema per un periodo di tempo più lungo, è opportuno mantenere il termine di tre anni previsto all'articolo 112 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Inoltre, qualora continuino a sussistere le condizioni alla base della segnalazione, appare preferibile procedere a una nuova segnalazione.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 229  
Articolo 23, paragrafo 1

1. Gli Stati membri introducono nel SIS II le segnalazioni di persone scomparse o di persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere **provvisoriamente** poste sotto protezione **su richiesta dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente.**

1. Gli Stati membri introducono nel SIS II, **su richiesta dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente**, le segnalazioni di persone scomparse o di persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere poste sotto protezione.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 230  
Articolo 25, paragrafo 2

2. Le segnalazioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate automaticamente allo scadere di **10 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Lo** Stato membro che ha **inserito** la segnalazione **nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.**

2. Le segnalazioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate automaticamente allo scadere di **3 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Se, scaduto tale termine di 3 anni, le condizioni di cui all'articolo 23 continuano a rimanere valide, lo** Stato membro che ha **originariamente disposto** la segnalazione **dispone una nuova segnalazione.**

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 19, paragrafo 2.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 231  
Articolo 28, paragrafo 3

3. Eurojust ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 27, **in quanto necessari** all'assolvimento dei suoi compiti a norma della decisione 2002/187/GAI.

3. Eurojust ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 27 **per gli scopi indicati nelle segnalazioni quando e nella misura in cui ciò sia necessario** all'assolvimento dei suoi compiti a norma della decisione 2002/187/GAI.

Or. de

*Motivazione*

*I dati dovrebbero essere utilizzati unicamente per gli scopi indicati nelle segnalazioni e non per altri scopi. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 18, paragrafo 3.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 232  
Articolo 29, paragrafo 2

2. Le segnalazioni di cui all'articolo 27 sono cancellate automaticamente allo scadere di **10 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Lo** Stato membro che ha **inserito** la segnalazione **nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.**

2. Le segnalazioni di cui all'articolo 27 sono cancellate automaticamente allo scadere di **3 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Se, scaduto tale termine di 3 anni, le condizioni di cui all'articolo 27 continuano a rimanere valide, lo** Stato membro che ha **originariamente disposto** la segnalazione **dispone una nuova segnalazione.**

Or. de

## Motivazione

*Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 19, paragrafo 2.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 233  
Articolo 31, paragrafo 1

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, allo scopo di reprimere infrazioni penali e prevenire minacce alla sicurezza pubblica, gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni di persone o veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di **una sorveglianza discreta o di** un controllo **specifico**, nelle seguenti circostanze:

a) qualora esistano indizi concreti che la persona in questione intenda commettere o commetta numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,

b) qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, allo scopo di reprimere infrazioni penali e prevenire minacce alla sicurezza pubblica, gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni di persone o veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini un controllo **o di perquisizioni**, nelle seguenti circostanze:

a) qualora esistano indizi concreti che la persona in questione intenda commettere o commetta numerosi fatti punibili di estrema gravità **di cui all'articolo 2 della convenzione Europol e al relativo allegato** oppure,

b) qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità **di cui all'articolo 2 della convenzione Europol e al relativo allegato**.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 234  
Articolo 33, paragrafo 3

3. Europol ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 31, **in quanto necessari** all'assolvimento dei suoi compiti a norma

3. Europol ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 31 **per gli scopi indicati nelle segnalazioni quando e nella misura in cui**

della convenzione Europol.

**ciò sia necessario** all'assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione Europol.

Or. de

*Motivazione*

*I dati dovrebbero essere utilizzati unicamente per gli scopi indicati nelle segnalazioni e non per altri scopi. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 18, paragrafo 2.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 235  
Articolo 37, paragrafo 3

3. Europol ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 35, in quanto necessari all'assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione Europol.

3. Europol ha il diritto di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 35 **per gli scopi indicati nelle segnalazioni quando e nella misura in cui ciò sia necessario** all'assolvimento dei suoi compiti a norma della convenzione Europol.

Or. de

*Motivazione*

*I dati dovrebbero essere utilizzati unicamente per gli scopi indicati nelle segnalazioni e non per altri scopi. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 18, paragrafo 2.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 236

Articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e)

**d) fotografie;**

**soppresso**

**e) impronte digitali;**

Or. de

*Motivazione*

*L'utilizzazione dei dati biometrici non è ancora tecnologicamente matura. Il funzionamento difettoso del SIS II può tuttavia avere conseguenze di grande portata per gli interessati. Tale considerazione è tanto più vera nel caso dell'utilizzazione di tali informazioni all'interno di una banca dati delle dimensioni di quella del SIS. Stanti le conoscenze tecniche attuali e il fatto che il volume di dati del SIS II sarà prevedibilmente molto ampio, non è possibile garantire la sicurezza operativa. Inoltre, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per quanto riguarda l'impiego dei dati biometrici.*

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 237

Articolo 39 bis (nuovo)

**Articolo 39 bis**

***Norme specifiche in materia di fotografie e di impronte digitali***

***1. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e), le fotografie e le impronte digitali possono essere utilizzate soltanto nelle circostanze seguenti:***

***a) a norma del paragrafo 1 le segnalazioni possono contenere fotografie e impronte digitali solo quando sia stato effettuato uno speciale controllo di qualità per accertare se esse rispondano a un criterio minimo di qualità dei dati, da stabilire a norma dell'articolo 35;***

***b) le fotografie e le impronte digitali possono essere utilizzate solo per confermare l'identificazione del cittadino di un paese terzo sulla base di una ricerca alfanumerica;***

***c) le impronte digitali possono essere utilizzate per identificare il cittadino di un paese terzo quando quest'ultimo non disponga di identificazione o documenti di trasporto.***

Or. en

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 238  
Articolo 39 bis (nuovo)

***Articolo 39 bis***

***A decorrere da una data da fissare a norma dell'articolo 65, le impronte digitali e le fotografie possono essere utilizzate anche per accertare e identificare se una persona sia oggetto di una segnalazione nell'ambito del SIS II.***

Or. en

*Motivazione*

*Consentire la ricerca biometrica quando i requisiti tecnici siano soddisfatti.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 239  
Articolo 39 bis (nuovo)

***Articolo 39 bis***

***È in ogni caso esclusa l'esecuzione di ricerche sulla base di dati biometrici***

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e). Il presente emendamento va visto come integrazione dell'emendamento del relatore che introduce un nuovo articolo 39 bis.*



Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 240  
Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Tutte le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13 si applicano integralmente al presente articolo.***

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 241  
Articolo 40, paragrafo 3

3. L'accesso ai dati del SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato.

3. L'accesso ai dati del SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato. ***Detto personale può consultare solo i dati di cui necessita per l'assolvimento dei propri compiti a norma della presente decisione. Le autorità nazionali tengono un elenco aggiornato delle persone abilitate ad accedere al SIS II. Ciò vale anche per l'Europol, Eurojust e il rispettivo personale.***

Or. de

*Motivazione*

*Le prime due frasi dell'emendamento riprendono l'emendamento 100 del relatore all'articolo 40, paragrafo 3. Europol ed Eurojust devono essere soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli Stati membri.*

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 242  
Articolo 43, paragrafo 7

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno una volta l'anno i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno una volta l'anno i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri

possono fissare termini più brevi per tale riesame.

possono fissare termini più brevi per tale riesame. ***Gli Stati membri documentano i riesami, compresi i motivi per la conservazione dei dati e le statistiche sulla percentuale delle segnalazioni custodite e di quelle nuove, inserite a norma degli articoli 19, paragrafo 2, 25, paragrafo 2, 29, paragrafo 2, 34, paragrafo 3 e 28, paragrafo 4.***

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 243  
Articolo 46, paragrafo 1

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II secondo il proprio diritto interno. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II ***ai sensi dell'articolo 15*** secondo il proprio diritto interno. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni. ***Non è possibile creare connessioni tra segnalazioni che non rispondono alle medesime finalità.***

Or. de

#### *Motivazione*

*Le connessioni sono un tipico strumento dei sistemi di ricerca della polizia. Di conseguenza, il ricorso a tale meccanismo nel quadro del SIS II dovrebbe essere soggetto a restrizioni. Le connessioni dovrebbero essere limitate alle finalità delle segnalazioni; dovrebbe pertanto essere esclusa la connessione di segnalazioni che rispondono a finalità diverse (come l'arresto e la consegna in virtù del mandato europeo di cui all'articolo 15, le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale di cui al capitolo VIII della presente decisione o la non ammissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) presentata dalla Commissione (COM(2005)0236)).*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 244  
Articolo 46, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. La connessione non deve in alcun caso produrre come conseguenza un accesso, da parte delle autorità, a dati cui non siano abilitate ad accedere.**

Or. de

*Motivazione*

*È necessario garantire che le connessioni non determinino un ampliamento dei diritti di accesso (parere del Gruppo di lavoro ex articolo 29 sulla protezione dei dati, pag. 17).*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 245  
Articolo 46, paragrafo 3

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nella presente decisione. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non accedono alle connessioni verso quelle categorie.

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nella presente decisione. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non accedono alle connessioni verso quelle categorie **e non hanno diritto a visualizzare la connessione alla segnalazione cui non hanno accesso.**

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 246  
Articolo 46, paragrafo 4 bis (nuovo)

**4 bis. La connessione va immediatamente cancellata non appena viene cancellata dal sistema una delle segnalazioni connesse.**

Or. de

*Motivazione*

*Dal momento che le connessioni rappresentano una categoria di dati a se stante, vi è il pericolo che una segnalazione cancellata in quanto tale continui a figurare nel sistema in quanto categoria di dati interconnessi (cfr. l'organo comune di controllo di Schengen, pag. 9). Ai fini della certezza del diritto, la connessione deve essere immediatamente cancellata*

*non appena viene cancellata una delle segnalazioni connesse.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 247

Articolo 48

1. ***Salvo se espressamente disposto dal diritto dell'Unione europea, i dati personali*** trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione.

2. In deroga al paragrafo 1, è data facoltà di trasferire dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ***nell'ambito di un accordo con l'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria che garantisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti, previo consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II.***

1. ***I dati personali*** trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non sono trasferiti a ***privati, a*** un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione.

2. In deroga al paragrafo 1, è data facoltà di trasferire dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ***se:***

***a) il trasferimento è esplicitamente previsto o autorizzato dalla legislazione europea;***

***b) nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso la quale i dati devono essere trasferiti è garantito un livello adeguato di protezione dei dati;***

***c) il trasferimento è necessario ai fini per i quali i dati in questione erano stati raccolti.***

***2 bis. Il trasferimento viene effettuato in conformità con l'articolo 15 della decisione quadro del Consiglio XX [sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale].***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 248  
Articolo 48 bis (nuovo)

*Articolo 48 bis*

*Il SIS II può essere collegato ad altre banche dati solo quando sia stata effettuata un'analisi completa in materia di sicurezza.*

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 249  
Articolo 54, paragrafo 2

2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione a norma del paragrafo 1 non è lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, su richiesta, le somme versate a titolo di risarcimento, a meno che lo Stato membro richiesto non abbia utilizzato i dati in violazione della presente decisione.

2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione a norma del paragrafo 1 non è lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, su richiesta, le somme versate a titolo di risarcimento, a meno che lo Stato membro richiesto non abbia utilizzato i dati in violazione della presente decisione. ***È possibile promuovere un'azione in un solo Stato membro.***

Or. en

*Motivazione*

*Per evitare lo 'shopping', non deve essere possibile chiedere una compensazione in più di uno Stato membro.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 250  
Articolo 55

***Sanzioni***

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario alla

***Pene e reati***

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario alla

presente decisione sia punibile con **sanzioni** effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale.

presente decisione sia punibile con **pene** effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale. **Una grave violazione costituisce un reato. Gli Stati membri prevedono disposizioni a tal fine nel proprio diritto nazionale. Essi notificano alla Commissione tutte le disposizioni in vigore nel proprio diritto nazionale, entro e non oltre la data di notifica di cui all'articolo 65, paragrafo 2 e comunicano quanto prima possibile alla Commissione ogni successiva modifica di tali disposizioni. Il presente paragrafo si applica altresì alle violazioni della sicurezza determinate da negligenza e/o abuso.**

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 251

Articolo 64, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis. I dati contenuti nell'attuale SIS possono essere trasferiti nel nuovo sistema solo successivamente ad una verifica dell'attuale sistema e dell'integrità dei dati in esso contenuti.**

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 252

Articolo 64, paragrafo 2

2. Alla data fissata a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, il residuo del bilancio approvato a norma dell'articolo 119 della convenzione Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi restituiti sono calcolati in base al contributo di ciascuno Stato membro in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al

2. Alla data fissata a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, il residuo del bilancio approvato a norma dell'articolo 119 della convenzione Schengen è **utilizzato per la verifica del sistema attuale e dei dati in esso contenuti. Il residuo del bilancio viene** restituito agli Stati membri. Gli importi restituiti sono calcolati in base al contributo di ciascuno

regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen.

Stato membro in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen.

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 253  
Articolo 65, paragrafo 1, alinea

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ***purché sia entrata in vigore la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale - Protezione dei dati nel terzo pilastro (COM(2005)0475)***.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 254  
Articolo 65, paragrafo 1, comma 2

Essa si applica dalla data che la Commissione determinerà a norma dei paragrafi 2 e 3.

Essa si applica dalla data che la Commissione determinerà a norma dei paragrafi 2 e 3, ***ma comunque non prima dell'entrata in vigore della decisione quadro 2005/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale***.

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice che introduce un nuovo paragrafo 4 bis nel progetto di risoluzione legislativa.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 255  
Articolo 65, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Il SIS II sarà attivato solo al termine di una positiva sperimentazione generale del sistema, della sicurezza del sistema e della sua infrastruttura di comunicazione a tutti i livelli, condotta dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito ai risultati di tale sperimentazione. Qualora i risultati della sperimentazione si rivelassero insoddisfacenti, il termine viene prorogato fintanto che non possa essere garantito un adeguato funzionamento del sistema.***

Or. en

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 256  
Articolo 65, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. La data a decorrere dalla quale viene applicato l'articolo 39 bis è determinata quando:***

***a) sono state adottate le necessarie misure di attuazione e***

***b) tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver effettuato i necessari adeguamenti tecnici e giuridici per procedere a ricerche sulla base di impronte digitali e/o di fotografie.***

Or. en

*Motivazione*

*Per coerenza con l'articolo 16 bis e permettere la ricerca biometrica quando i requisiti sono soddisfatti.*



